



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE FALLIMENTARE

Sent. n° 3/21
Fell. n° 3/21
Rep n° 3/16
Cron n° 158
Foglia Notizie 277/21

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scarlatelli Presidente
dott.ssa Rosa Napolitano Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della DITTA DI STASI VINCENZO con sede in Cercepiccola, via Crocella n. 16 (C.F. DSTVCN65P04B519Q);

rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato il 17 marzo 2021, presentato congiuntamente, DOMENICO DI IUORIO, DANIELE DI NIRO e COSIMO IACIOFANO, hanno proposto domanda per la dichiarazione di fallimento;

esaminata la documentazione allegata;

premessa la competenza di questo Tribunale per la dichiarazione di fallimento, atteso che la debitrice ha sede legale a Cercepiccola (CB) (cfr. visura camerale versata in atti);

rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di idraulico-installatore idro-termico, manutenzione ed installazione impianti a gas, impresa edile e stradale (v. visura CCIAA, in atti);

dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, II co., L. Fall., sebbene ritualmente convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 15 co. 3 l. fall., con notifica eseguita presso la sede come risultante dal registro delle imprese;

rilevato, nel merito, che le parti ricorrenti hanno provato la sussistenza del proprio diritto di credito verso la società DITTA DI STASI VINCENZO per complessivi euro 31.323,87 oltre interessi, in virtù dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Campobasso - sez. Lavoro, nn. 945/2017, 4/2018 e 984/2017, provvisoriamente esecutivi, quali somme dovute a titolo di retribuzioni e TFR:



ritenuto che il credito vantato, alla luce della documentazione prodotta, abbia le caratteristiche della certezza, della liquidità e della esigibilità;

rilevato che, dall'istruttoria condotta *ex officio*, è emersa la sussistenza di una rilevante esposizione debitoria della società convenuta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (pari ad euro 528.647,00 per debiti residui non riscossi);

ritenuto che l'inadempimento delle suddette obbligazioni, unita ai seguenti indizi di insolvenza:

- notifica dell'atto di precetto rimasto inevaso;
- sussistenza di una pluralità di procedure esecutive presso terzi (R.G.E. 73 e 74/2018, entrambe estinte per infruttuosità);
- presenza di una pluralità di protesti elevati per cambiali e assegni emessi in difetto di provvista ovvero in assegno di autorizzazione;
- provvedimento di fermo amministrativo sui veicoli di proprietà della ditta resistente;

manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è risultata essere superiore ad euro trentamila;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169,

DICHIARA

il fallimento della DITTA DI STASI VINCENZO con sede in Cercepiccola, via Crocella n. 16 (C.F. DSTVCN65P04B519Q);

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Claudia Carissimi;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Lucia Morgillo

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

STABILISCE

il giorno **23 giugno 2021 ore 12.30** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Così deciso in Campobasso, 1 aprile 2021

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

17-4-21

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
D.ssa Luigina MESSICCHIO

